



– **REGOLAMENTO SOSTITUZIONI DOCENTI** –

IIS LANCIA

Art. 1. Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire alcuni criteri di riferimento per le attività inerenti alle sostituzioni dei docenti assenti (supplenze brevi), nel rispetto della normativa vigente.

La disciplina delle sostituzioni dei colleghi assenti dovrà tener conto dei seguenti principi generali:

- tutela della sicurezza, della salute e del diritto all'istruzione di tutti gli alunni
- efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica tesa al perseguimento del successo formativo degli studenti
- rotazione degli incarichi di sostituzione e valutazione dei desiderata dei docenti, se e in quanto compatibili con i due criteri precedenti.

Art. 2. Comunicazione dell'assenza da parte del docente

I docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste, in maniera il più possibile tempestiva, al fine di ottimizzare l'organizzazione delle sostituzioni. **Le assenze per malattia improvvisa vanno comunicate telefonicamente in segreteria dalle ore 7.30 alle ore 8 di mattina.**

Le comunicazioni relative ad assenze programmabili (Ferie, ecc.) vanno invece comunicate con almeno 3 gg di anticipo, in prima istanza allo staff di Presidenza e, subito dopo, inoltrate in al D.S. tramite Ufficio di protocollo secondo le modalità (on line o scritte) che saranno previste. Dei giorni per motivi familiari va fornita la motivazione che, se molto riservata, potrà essere riferita direttamente al D.S..

Per il personale docente la fruibilità dei giorni di ferie (art. 15 comma 2 ccnl- 6 gg.) è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e nemmeno disservizi a carico degli studenti. Si ricorda che quest'ultimo principio è valido anche per le ferie di cui all'art. 15 comma 1 ccnl- 3 gg – sebbene, in questi casi, le sostituzioni saranno a carico dello staff di Presidenza.

Nel caso di compresenza è consentito al docente di farsi sostituire dal collega ma tali ore vanno conteggiate nelle ore che il docente deve restituire alla scuola, al pari dei Permessi brevi. Rimane valida, ovviamente, la possibilità di farsi sostituire con altro docente assicurando, in questo modo, alla classe la compresenza.



Allo scopo di offrire alla scuola, ma anche ai colleghi che ne avessero necessità, migliori condizioni di fruizione delle assenze durante l'attività didattica viene formalizzato un Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni (C.S.S.), o Banca delle ore, tra tutti quei docenti dell'Istituzione Scolastica che, su base volontaria, volessero aderire ad uno scambio, per compensazione, tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti e le ore di permessi brevi o altro. Per il Regolamento specifico si rimanda alla sezione in appendice al presente documento.

Art. 3. Criteri di individuazione del personale supplente

Nel reperimento dei docenti in sostituzione dei colleghi assenti si procederà secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- a. Docenti a disposizione o in servizio con ore libere (es. che abbiano la classe in gita, in uscita didattica o in alternanza s.l.)
- b. Docenti che devono recuperare permessi orari
- c. Docenti disponibili con incarico di potenziamento
- d. Docenti disponibili che abbiano aderito al C.S.S. – Banca delle ore
- e. Docenti impegnati nell'ora alternativa all'IRC nel caso di pochi alunni coinvolti
- f. Docente di sostegno i cui alunni fossero assenti
- g. Accorpamento classi qualora possibile
- h. Ingresso posticipato o uscita anticipata della classe, con preavviso di almeno una giornata*
- i. Distaccamento della codocenza
- j. Ricorso alle supplenze a pagamento previa autorizzazione del D.S.

*Nell'applicazione di tale misura il Resp. sostituzioni è autorizzato dal D.S. a valutare discrezionalmente le condizioni ambientali oggettive/soggettive di sicurezza e tutti gli altri elementi utili per ponderare la decisione. Il D.S. sarà, comunque, informato, anche a posteriori, della decisione assunta tramite le vie brevi (email).

Art. 4. Docenti di sostegno

L'insegnante di sostegno è contitolare della classe dell'alunno che segue. Salvo casi di particolare gravità che necessitano la sua presenza continua a fianco del disabile, egli può sostituire a pieno titolo il collega assente nella classe di contitolarità. Può effettuare sostituzioni nelle altre classi solo in caso di particolari urgenze che non permettano soluzioni alternative. Tuttavia per salvaguardare la progettualità didattica relativa ai casi seguiti, le sostituzioni con insegnanti di sostegno saranno valutate con particolare attenzione.

Per ulteriori specificazioni si faccia riferimento anche al successivo art. 7



Art. 5. Tutela della sicurezza e della salute di tutti gli alunni

- a. Le sostituzioni di docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni. La classe non può restare incustodita durante un'ora di assenza del docente curricolare.
- b. Il dirigente scolastico o la persona delegata provvederà ad organizzare le sostituzioni non appena sarà a conoscenza dell'assenza.
- d. In caso di assenze impreviste, e solo quando non sia in alcun modo possibile intervenire con una sostituzione, oppure qualora si presentassero assenze tali da ridurre notevolmente il numero di alunni per classe in occasione di viaggi di istruzione, maltempo, ecc. si provvederà all'accorpamento di due classi o la distribuzione degli alunni in altre aule. In questo caso, trattandosi di situazioni temporanee ed emergenziali, si potrà derogare dal numero di alunni previsto dalla legge all'interno di ciascuna aula, solo per il tempo strettamente necessario.

Art. 6. Responsabilità (art.2048 c.c.)

- a. Come prescritto dalla normativa vigente (art. 2014 c.c., T.U. scuola, ecc.) si ricorda, nella fattispecie, che ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo l'orario d'Istituto, degli eventuali turni di vigilanza e comunque, per immedesimazione organica, in assenza di altri adulti presenti al momento dell'eventuale episodio, a carico degli studenti, lesivo della propria e/o altrui incolumità. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente non esimono, ovviamente, il docente da tali responsabilità contrattuali.
- b. Il docente incaricato dal dirigente scolastico o dal delegato di sostituire un collega assente è parimenti responsabile della classe assegnatagli per tutto l'orario della sostituzione.
- c. I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire attivamente al controllo delle classi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente, ma la loro presenza non esime il docente titolare dalla responsabilità di cui sopra.
- d. Gli educatori assistenziali, docenti esterni e tutti gli esperti che, a vario titolo, collaborano alle attività scolastiche in orario curricolare, non possono sostituire i docenti e la loro presenza non solleva in alcun modo il docente titolare o incaricato di sostituzione dalla responsabilità nei confronti della classe, anche nel caso in cui la stessa venga divisa in gruppi per lo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 7. Tutela del diritto all'istruzione di tutti gli alunni

- a. Le sostituzioni devono essere organizzate in modo che, nei limiti del possibile, sia salvaguardato il diritto all'istruzione degli alunni. Durante l'ora di sostituzione i docenti sono tenuti a proporre alla classe attività didattiche, di approfondimento o integrazione delle attività curricolari. Come tali



possono intendersi, a titolo esemplificativo: la spiegazione o l'approfondimento di argomenti disciplinari anche diversi dalla materia del docente che viene sostituito, l'esecuzione e/o la correzione di compiti assegnati, lo svolgimento di lavori di gruppo o giochi didattici, la visione di film o documentari a scopo didattico ecc. Ciascun docente dovrà annotare nel Reg. El. l'attività svolta.

b. Nell'assegnazione delle sostituzioni, si privilegeranno i docenti della classe, compresi gli insegnanti di sostegno.

c. L'utilizzo degli insegnanti di sostegno per le sostituzioni in classi diverse dalle proprie dovrà tenere conto delle particolari situazioni degli alunni con handicap (e solo in caso di impossibilità di procedere con altre soluzioni). In caso di necessità, il gruppo degli insegnanti di sostegno collaborerà per non far mancare assistenza e proposte educativo- didattiche allo studente il cui docente di sostegno sia impegnato in una sostituzione.

d. Qualora si utilizzino per sostituzione i docenti impegnati in attività alternative alla religione cattolica, il docente in questione provvederà a portare con sé gli alunni dell'attività alternativa e proporrà lo svolgimento di tale attività alla classe.

Art. 6. Rotazione degli incarichi di sostituzione e valutazione dei desiderata dei docenti

a. Nell'ottica di favorire per quanto possibile la creazione di un ambiente di lavoro armonico e sereno, le sostituzioni saranno disposte in accordo con i docenti interessati, evitando di gravare esclusivamente sull'orario di servizio di alcuni, fermo restando lo scopo primario di tutela dei diritti degli alunni, che è compito della scuola e quindi di ciascun docente.

b. Per favorire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione didattica, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze personali dei docenti, si propone il **CONTRATTO DI SOLIDARIETA' PER LE SOSTITUZIONI (C.S.S.)**.

c. L'adesione al "Contratto di solidarietà" è volontaria. I docenti che decidono di non aderirvi sono comunque tenuti, sulla base del CCNL, a sostituire i colleghi assenti nel caso in cui si trovino ad avere ore di servizio libere (es: ora buca, uscita didattica della classe in cui avrebbero dovuto prestare servizio).

Art. 7. Sostituzioni in caso di sciopero

a. In caso di sciopero, i docenti scioperanti non possono essere sostituiti, ma la scuola è tenuta a garantire la vigilanza sugli studenti. Di conseguenza, i docenti che non aderiscono allo sciopero potranno essere utilizzati, se necessario, anche per la sorveglianza sulle classi "scoperte", nei limiti



del loro orario di servizio previsto per la giornata. Tale orario potrà subire variazioni nella distribuzione, ma non nella quantità, delle ore da effettuarsi.

b. Per vigilanza in caso di sciopero si intende l'azione di controllo dei comportamenti scorretti e/o pericolosi e/o dannosi per il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi. A questo fine è lecito intrattenere la classe in attività che non abbiano valenza didattica.

APPENDICE

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' PER LE SOSTITUZIONI (CSS)

BANCA DELLE ORE

Art. 1. Banca delle ore – conto individuale del docente

E' istituita presso questa Istituzione scolastica, entro il regime del Contratto di solidarietà, la cosiddetta Banca delle ore

Con la Banca delle ore il docente potrà, secondo spazi orari concordati, 'prestare' le ore di supplenza alla scuola la quale restituirà le stese all'interessato secondo quanto precisato negli articoli e commi successivi. Nel C.S.S. s'inverte, sostanzialmente, il rapporto fruizione permesso-restituzione alla scuola così come regolamentato dal C.C.N.L.

L'utilizzo delle ore accantonate può avvenire in due modalità differenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e a seconda delle necessità personali e di servizio:

1. tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL. Art. 16 – commi 1 e 3;
2. assenza qualora la classe si trovi in viaggio d'istruzione o impegnata in altra attività che non richieda la presenza del docente in questione;

I giorni in cui le domande di permessi dovessero eccedere le disponibilità della scuola, il Dirigente Scolastico opererà una selezione sulla base di una graduatoria basata sui seguenti criteri:

Art. 2 Stipula del contratto

La stipula del C.S.S. e l'eventuale recesso devono risultare per iscritto ed hanno validità per tutto l'anno scolastico. Il calcolo delle ore a debito e credito viene tenuto dai collaboratori del DS e dai docenti di supporto alla Dirigenza. Di tali stipula e calcolo se ne occuperanno, internamente, i collaboratori del DS i quali terranno informato quest'ultimo tramite una rendicontazione periodica.



Il periodo di riferimento del conto C.S.S. si basa sull'anno scolastico. Al 31 maggio di ciascun anno scolastico si azzerano i debiti o i crediti secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

Art. 3. Condizioni di utilizzo

Le condizioni per il funzionamento della banca delle ore sono le seguenti:

1. ciascun docente aderente stabilirà, in accordo con il responsabile dell'orario del plesso un orario stabile di disponibilità, oltre il suo orario di cattedra, per eventuali sostituzioni di colleghi assenti; le ore scelte saranno denominate "ore a disposizione" e indicate con la sigla CSS.
2. Ciascun docente nel corso dell'anno si potrà trovare in pareggio oppure a credito nei confronti della scuola.
3. Per condizioni di credito sono previste diverse situazioni di utilizzo delle ore messe a disposizione:
 - permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL. Art. 16 – commi 1 e 3;
 - assenza qualora la classe si trovi in viaggio di Istruzione o impegnata in altra attività che non richiedono la presenza del docente
4. Le ore messe a disposizione del docente come C.S.S. saranno inserite nella banca ore, se e solo, nel caso in cui il docente abbia svolto la sostituzione in classe. Nel caso in cui il docente non sia chiamato a svolgere una sostituzione, lo stesso potrà ritenersi libero e nessuna ora verrà conteggiata come ora a credito.

Art. 4. Priorità e limitazioni

Qualora in una determinata ora vi siano più docenti a disposizione, la priorità della scelta per la sostituzione dei colleghi assenti è quella stabilita dall'art 3 del Regolamento delle sostituzioni dei colleghi assenti.

La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze organizzative della scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica che la scuola ha in uso ed essere autorizzate dal Dirigente scolastico anche tramite i propri collaboratori.

- a) **Non è possibile usufruire delle ore a credito per coprire un'intera giornata lavorativa.**
- b) **I docenti possono accumulare al massimo 5 ore a credito da utilizzare prima del successivo accumulo.**
- c) Le ore a credito vanno "spese" entro l'anno scolastico in corso.



- d) E' necessario concordare con congruo anticipo con il responsabile di plesso la fruizione delle ore a credito. Tale utilizzo non può provocare particolare disagio al diritto allo studio degli studenti.
- e) i docenti in servizio su entrambe le sedi possono spendere le ore accumulate dove preferiscono.

Il Dirigente Scolastico può decidere di differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate nel caso in cui si verificano particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili e comunque in presenza di valide motivazioni.

Art. 5. Bilancio a fine anno scolastico

Tutti i conti della banca delle ore saranno chiusi al 31 maggio di ciascun anno scolastico.

L'obiettivo della dirigenza e dei docenti è quello di chiudere tutti i conti in pareggio.

Qualora ciò non si verificasse si potranno avere due differenti situazioni:

a. il conto del docente è a credito:

- al docente sarà riconosciuto un contributo prelevato dal capitolo "ore eccedenti" del bilancio pari alla monetizzazione di circa il 40% (cioè max h 2) delle ore residue non utilizzate;

- sarà, eccezionalmente, concessa la possibilità di fruire delle ore entro la fine di settembre dell'a.s. successivo

b. il conto del docente può essere a debito solo nel caso di concessioni di Permessi brevi. In tal caso, la restituzione delle ore (entro i due mesi successivi) potrà essere svolta, secondo accordi con i Collaboratori D.S., o per supplenze brevi oppure con altre attività didattiche, diverse dalle semplici sostituzioni, come recuperi e sportelli, anche eventualmente in orario pomeridiano.

Art. 6. Norme finali e conclusive

Il CSS è oggetto di discussione in sede di Contrattazione Integrativa d'Istituto. L'andamento della banca delle ore viene monitorato al fine di favorirne l'utilizzo individuando eventuali modalità aggiuntive ad integrazione del presente regolamento. Il presente regolamento riveste carattere sperimentale ed il buon funzionamento dell'iniziativa è subordinato da un lato al senso di responsabilità di ciascun docente e, dall'altro, alla disponibilità del Dirigente Scolastico, sempre nell'ambito del quadro normativo vigente. Tutti i docenti ed il Dirigente scolastico si impegnano a verificarne e confermarne la validità al termine dell'anno scolastico in corso.



cod. mecc. VCIS016008

www.iis-lancia.gov.it

c.f. 82003170022

Il presente Regolamento sarà valido fino all'intervento di rettifiche o annullamenti parziali o totali

Borgosesia, 12/10/2017

Il Dirigente scolastico

Prof. C. Profetto